

FIORETTI ERMANNÒ, *Relatore*. Noi stabiliamo come termine massimo 14 anni, cioè a 14 anni e un giorno si può andare a lavorare, mentre invece con 15 anni si dovrebbe attendere un anno di più.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, Ella deve dirmi se la Commissione insiste o no.

FIORETTI ERMANNÒ, *Relatore*. La Commissione insiste.

BRUNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bruni.

BRUNI. Attualmente la legge definiva il fanciullo come nell'attuale progetto e cioè come chi non ha compiuto 15 anni, ma in realtà permetteva che il lavoro del fanciullo incominciasse a 12 anni.

La innovazione sostanziale, profondamente sana e salutare di questa nuova legge, è di elevare questo livello da 12 a 14 anni, salvo certi casi eccezionalissimi. La ragione dello emendamento proposto è questa: che qui si dice 15 anni, ma poi successivamente nella legge questa cifra di 15 anni non ritorna più; vi si parla di 14 anni, in parecchi casi di 16, in qualche altro caso di 18 ed in qualche caso eccezionale di 12, ma la cifra dei 15 non si ha più. Per questo la Commissione aveva creduto di porre nella definizione il limite di 14 anni, in cui appunto consiste la innovazione, per essere così in armonia colla essenza del progetto.

Questa è la sola ragione; però la cosa non ha importanza pratica, dal momento che, caso per caso, il progetto stesso indica l'età precisa in cui il fanciullo è ammesso al lavoro.

PRESIDENTE. La cosa ha questa importanza, che io devo mettere ai voti l'emendamento della Giunta!

Onorevole Sottosegretario ella insiste?

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Sì.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ha proposto che in luogo di stabilire il limite a 15 anni, si porti a 14 anni. Il Governo non ha accettato questa proposta. La Commissione ha insistito. Io dovrò mettere ai voti la proposta.

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Ritiro allora l'emendamento e lo converto in raccomandazione.

GIUNTA. È inutile fare lavorare i ragazzi di 14 anni!

PRESIDENTE. Dunque la Commissione converte la sua proposta in raccomandazione.

Pongo allora a partito l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo, così formulato:

« Salvo una diversa specificazione, si intendono:

a) per « fanciulli » le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per « donne minorenni » quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro ».

(È approvato).

ART. 4.

Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

(È approvato).

REQUISITI DI ETÀ.

ART. 5.

Salvo i casi in cui, a norma degli articoli 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14.

(È approvato).

ART. 6.

È vietato adibire:

a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonchè le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;

b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto dei pesi, su carriolo e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgano in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

c) le donne minorenni nei lavori di pulizia o di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonchè nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'articolo 10 della presente legge;

d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al